



CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO

I sessione 2025

ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

3 e 4 settembre 2025

Normativa Tecnica per le Costruzioni e Procedure autorizzative per gli interventi strutturali

Relatore: Ing. Enrico Erra – Consigliere Referente Commissione Strutture OrdIngSa

Normativa Tecnica per le Costruzioni

L'impostazione della normativa tecnica nel settore delle costruzioni, nel nostro paese, risale, come ben noto, agli inizi degli anni 70, con l'emanazione delle leggi:

- **n° 1086/71: " Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica"**
- **n° 64/74 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".**

In esse è stato definito il quadro di riferimento generale in cui possono operare le diverse figure giuridiche e professionali coinvolte nell'intero processo di vita di una costruzione, che nasce con la concezione, progettazione e realizzazione della stessa, con il suo utilizzo e la sua manutenzione. In aggiunta a ciò le due leggi sono venute altresì a regolamentare l'attività di normazione tecnica nel settore delle costruzioni, identificando le aree di competenza e delegando il ministero competente ad emanare, con cadenza biennale secondo l'originale dettato legislativo della legge n° 1086/71 ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità tecnica, secondo quanto detto nella legge n° 64/74, le norme tecniche relative.

In conseguenza del riordino normativo della materia edilizia, le disposizioni previste dalla legge n° 1086/71 e n° 64 del 1974 sono confluite, con alcune modifiche, nel **DPR 6 giugno 2001, n. 380**, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*.

Il **DPR n. 380**, con successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che tutte le costruzioni di rilievo per la pubblica incolumità, se realizzate in zone sismiche, devono essere conformi, oltre che alle disposizioni tecniche applicabili ad ogni tipo di costruzione edificata su tutto il territorio nazionale, anche a specifiche norme tecniche, la cui emanazione è affidata al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il CNR, nonché la Conferenza unificata (art. 83). Negli articoli successivi sono state poi dettati i criteri generali cui dovranno uniformarsi le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

Capo II Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

.....:.....

.... 62

Sezione I Adempimenti

..... 62

Art. 64 (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

..... 62 Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di
realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica 62

Art. 66 (L) Documenti in cantiere

..... 64 Art. 67 (L,

comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico

..... 64

Sezione II Vigilanza

..... 65

Art. 68 (L) Controlli

..... 65

Art. 69 (L) Accertamenti delle violazioni

Capo IV Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.....	72	Sezione I
Norme per le costruzioni in zone sismiche	72	
Art. 83 (L) Opere disciplinate e gradi di sismicità	72	
Art. 84 (L) Contenuto delle norme tecniche	72	
Art. 85 (L) Azioni sismiche	73	
Art. 86 (L) Verifica delle strutture	73	
Art. 87 (L) Verifica delle fondazioni.....	74	
Art. 88 (L) Deroghe	74	
Art. 89 (L) Parere sugli strumenti urbanistici	74	
Art. 90 (L) Sopraelevazioni	74	
Art. 91 (L) Riparazioni	75	Art. 92
(L) Edifici di speciale importanza artistica	75	
Sezione II Vigilanza Sulle Costruzioni In Zone Sismiche	75	
Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche	75	Art. 94 (L)
Autorizzazione per l'inizio dei lavori	76	
Art. 94 bis (L) Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche	77	Sezione III
Repressione delle violazioni	78	
Art. 95 (L) Sanzioni penali	78	
Art. 96 (L) Accertamento delle violazioni	78	
Art. 97 (L) Sospensione dei lavori	78	
Art. 98 (L) Procedimento penale	79	
Art. 99 (L) Esecuzione d'ufficio	79	
Art. 100 (L) Competenza della Regione	79	
Art. 101 (L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione	80	Art. 102
(L) Modalità per l'esecuzione d'ufficio	80	

In questo quadro generale quindi si collocano le norme tecniche in vigore, le NTC 2018,

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018

Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.

Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.
(19A00855)

CAPITOLO 1 – OGGETTO

CAPITOLO 2 – SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE

CAPITOLO 3 – AZIONI SULLE COSTRUZIONI CAPITOLO 4 -

COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI CAPITOLO 5 – PONTI

CAPITOLO 6 – PROGETTAZIONE GEOTECNICA CAPITOLO 7 –

PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE CAPITOLO 8 - COSTRUZIONI

ESISTENTI

CAPITOLO 9 – COLLAUDO STATICO

CAPITOLO 10 – REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO

CAPITOLO 11 – MATERIALI E PRODOTTI AD USO STRUTTURALE CAPITOLO 12 –

RIFERIMENTI TECNICI

La Norma Tecnica vigente è prestazionale nelle intenzioni, ma resta anche prescrittiva nella sostanza.

Una norma che comunque rimane prescrittiva, anche su aspetti prettamente tecnici, ha come conseguenza di avvicinarsi sempre di più ad un settore in cui sarà il software a prevalere sul pensiero. Perché è innegabile che proseguendo a normare anche il singolo dettaglio, viene a limitarsi "il pensiero" del professionista e, di conseguenza, anche la sua attenzione al progetto.

Pertanto le prescrizioni rappresentano certamente delle limitazioni alla libertà progettuale dei tecnici, senza comportare d'altro canto, per chi le segua pedissequamente, uno sgravio di responsabilità.

La regola principale cogente, il **DPR 380/01, all'articolo 64**, stabilisce che "*La realizzazione delle opere ..., deve avvenire in modo tale da assicurare la **perfetta stabilità e sicurezza delle strutture** e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità*".

C'è una incoerenza con le basi scientifiche delle Norme Tecniche per le Costruzioni, che pure da essa discendono, e che prevedono invece una valutazione della sicurezza basata sulla statistica e sull'affidabilità.

All'interno del capitolo 2 «SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE» vengono definiti i requisiti che devono possedere le opere: sicurezza in confronto agli stati limite ultimi (capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio o dissesti gravi che possano compromettere l'incolumità delle persone, la perdita di beni, danni ambientali o mettere fuori servizio l'opera), sicurezza nei confronti degli stati limite di esercizio (capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio) e robustezza nei confronti di azioni eccezionali (capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all'entità delle cause innescanti quali incendio, esplosione e urti). Le valutazioni di sicurezza devono adottare criteri probabilistici scientificamente comprovati, di cui all'interno della norma vengono definiti i criteri.

Particolare importanza riveste l'art. 8, quello relativo agli edifici esistenti,

8.3. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto ξ_E tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione;

8.4. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Si individuano le seguenti categorie di intervento:

- interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;*
- interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3;*
- interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3.*

Al capitolo 10 sono definite le modalità di redazione dei progetti esecutivi e delle relazioni di calcolo, la redazione della relazione di calcolo deve essere redatta in modo da facilitare l'interpretazione e la verifica dei calcoli da parte di soggetti diversi dal redattore del documento

Viene richiesto anche il controllo sull'affidabilità dei codici utilizzati e la verifica dell'affidabilità dei risultati.

Per garantire il requisito di durabilità, e quindi il mantenimento dei livelli di sicurezza durante tutta la vita utile dell'opera, si richiede la redazione di un piano di manutenzione dell'opera

Le modalità di controllo del soddisfacimento degli obiettivi prestazionali si estendono dalla fase di ideazione fino al collaudo e messa in servizio dell'opera. Infatti al capitolo 11 sono definite le modalità di identificazione, qualificazione e accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale. Le verifiche sono quindi richieste in tutto l'iter di progettazione, realizzazione e sull'opera finita.

Infine sarà necessario il collaudo statico, normato al capitolo 9, che permette di giudicare il comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante.

Procedure autorizzative per gli interventi strutturali

Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico.

Art. 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.

2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso.

Art. 94 bis (L) Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche (decreto legge 32/2019)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
- 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
- 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)

b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;
- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)».
- 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9. «Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico». Integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 28 dicembre 2009, n. 19, 5 maggio 2011, n. 7, 27 gennaio 2012, n. 1, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 9 maggio 2016, n. 10, 8 agosto 2016, n. 22, 23 dicembre 2016, n. 38, 22 giugno 2017, n. 19, 28 luglio 2017, n. 20, 29 dicembre 2017, n. 38, 8 agosto 2018, n. 28 e 29 dicembre 2020, n. 38.

Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania.

Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 così come modificato dal Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9 -Testo coordinato-

Art. 2 bis

Autorizzazione sismica

1. L' "Autorizzazione sismica" è obbligatoria per gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 e quelli di cui all' articolo 4 comma 1, lettere c), d), e) della legge regionale 9/1983

Art. 2 ter

"Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori"

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati lavori minori ovvero interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità quelli individuati dall'articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001, fatta eccezione per gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), punto 3), comma 1 del predetto articolo

Art. 2 quater

Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

1. Per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, è necessaria la “Denuncia dei lavori” da inoltrare all' Ufficio del Genio civile competente per territorio o al Comune delegato

Gli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche di cui all' articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2), gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, le tipologie di varianti non sostanziali sono individuati con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio Civile

ALLEGATO A

ELENCO DELLE NUOVE COSTRUZIONI CHE SI DISCOSTANO DALLE USUALI TIPOLOGIE O CHE PER LA LORO PARTICOLARE COMPLESSITA' RICHIEDONO PIU' ARTICOLATE CALCOLAZIONI E VERIFICHE

(Comma 1, lettera a), punto 2 dell' Art. 94 bis del DPR 380/01 – Comma 2, Art. 2 bis del Regolamento regionale n° 4/2010)

1. Edifici e opere, indipendentemente dalla tipologia della struttura, caratterizzati da un rapporto tra l'altezza strutturale e la minore dimensione in pianta superiore a 3, ad esclusione di cappelle cimiteriali, scale, vani ascensori e simili;
2. Ciminiere, torri, serbatoi e silos;
3. Strutture idrauliche, marittime e strallate;
4. Costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;
5. Costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o masse accordate in sommità;
6. Opere geotecniche di contenimento del terreno con altezza di ritenuta superiore a 4 m per i muri di sostegno e 6.50 m per le paratie e simili;

Per gli interventi di cui al presente elenco, rilevanti per la pubblica incolumità, occorre l'Autorizzazione sismica preventiva.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

(Comma 1, Lett. C) Art. 94 bis del DPR 380/01 – Comma 2, Art. 2 quater del Regolamento regionale n° 4/2010)

Le opere di cui al presente elenco devono comunque essere realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e sotto la direzione dei lavori di un tecnico abilitato nei limiti delle proprie competenze professionali e dotate del previsto titolo abilitativo edilizio. La Denuncia dei lavori consiste nella comunicazione di inizio lavori, da redigersi su apposito modello, corredata da Relazione Tecnica Asseverata del tecnico progettista con la quale, oltre alla descrizione delle opere a farsi, viene dichiarato che l'intervento non costituisce pericolo per la pubblica incolumità, nonché da un progetto/grafico esecutivo dell'intervento previsto. Ai sensi del comma 8-ter dell'art. art. 67 D.P.R. 380/01, il direttore dei lavori trasmette entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali all'Ufficio competente, la dichiarazione di regolare esecuzione.

Il presente elenco si riferisce a opere in classe d'uso I e II, che non prevedano fondazioni profonde e/o speciali e che non insistano su versanti con superfici comunque inclinate aventi una pendenza maggiore di 15°.

La volumetria va calcolata con riferimento all'intera struttura portante dell'opera oggetto dei lavori e va misurata al lordo degli elementi verticali e al netto degli sbalzi, partendo dall'estradosso delle fondazioni fino alla media dell'estradosso della copertura. Per altezza strutturale deve intendersi quella misurata dal piano di appoggio delle fondazioni, con esclusione di pali e micropali, fino al torrino e/o colmo dell'edificio se la copertura risulta a falde inclinate.

A) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE	
1	Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, polycarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.), di altezza strutturale non sup. a 4,50 m aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq, se fondate su sottosuoli di categoria A, B, o C.
2	Pilastri, anche in c.a., a sostegno di cancelli pedonali o carrabili con altezza strutturale ≤ 3.00 m.
3	Locali in classe d'uso I, ad un solo piano, con superficie ≤ 20.00 mq e altezza strutturale ≤ 3.00 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.5 kN/mq.
4	Singoli pergolati di altezza ≤ 3.00 (3,50) m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) ≤ 0.50 kN/mq, fino a 30 mq
5	Chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza strutturale ≤ 3.50 m e aventi superficie coperta ≤ 20.00 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento.
6	Portali e strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili con altezza strutturale ≤ 4.00 m e con superficie esposta ≤ 1.50 mq.
7	Cabine prefabbricate dotate di omologazione Ministeriale e manuale per il corretto montaggio, di altezza strutturale ≤ 3.50 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento
8	Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno su singolo palo con altezza strutturale ≤ 2.00 m

9	Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza ≤ 1.50 m
10	Muri di recinzione senza funzione di contenimento, con altezza strutturale fino a 2.00 m se non prospetta su area pubblica, 1.50 m se prospetta su area pubblica. Il limite di altezza non sussiste per i cancelli pedonali e carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
11	Opere di sostegno con altezza di ritenuta ≤ 1.50 m se non prospettano su aree pubbliche e ≤ 1.00 m se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ e per le quali non siano presenti carichi permanenti e accidentali complessivamente superiori a 2,5 kN/mq direttamente agenti sul cuneo di spinta.
12	Gabbionate di altezza strutturale fuori terra ≤ 2.00 m se non prospettano su aree pubbliche e ≤ 1.50 m se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta
13	Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, privi di ancoraggio e con fondazioni dirette, di altezza strutturale fuori terra ≤ 1.50 m.
14	Vani tecnici, serbatoi e altre opere nel sottosuolo, di altezza strutturale 3.00 m e superficie in pianta ≤ 12.00 mq
15	Serbatoi in opera, interrati, di superficie ≤ 9.0 mq e altezza strutturale ≤ 1.70 m
16	Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, aventi misure interne ≤ 2.00 m in lunghezza, larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari
17	Fognature, pozzetti per fognature e condotte interrate
18	Strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza strutturale ≤ 3.00 m.
19	Strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (con superficie esposta < 1.50 mq), (quali pali, tralicci, torri faro, etc.), isolate, non ancorate ad edifici, di altezza strutturale ≤ 3.00 m.
20	Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose
21	Piscine non aperte al pubblico di altezza strutturale pari a 2,50 e superficie 50 mq
B) INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI	
1	Chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza ≤ 2.70 m e aventi superficie coperta ≤ 15.00 mq, con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq
2	Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq, di altezza ≤ 2.70 m e superficie coperta ≤ 10.00 mq.
3	Pensiline, con sporgenza ≤ 1.50 m, aventi superficie coperta ≤ 6.00 mq, realizzate con strutture (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq

4	Pergolati di altezza ≤ 2.70 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio $(G1) \leq 0.50$ kN/mq e superficie ≤ 15.00 mq
5	Sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti
6	Realizzazione di singoli soppalchi per unità immobiliari con soluzioni strutturali leggere (legno e struttura metallica), con carico complessivo (peso proprio e carichi permanenti) ≤ 1.0 kN/mq e superficie massima ≤ 10.00 mq.
7	Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.00 mq e senza intaccare le nervature
8	Collegamenti verticali in legno o metallo di larghezza ≤ 1.20 m, limitatamente a un piano, all'interno di una singola unità immobiliare, aventi peso proprio $(G1)$ e permanente portato $(G2)$ complessivamente ≤ 1.00 kN/mq, senza alcuna alterazione della struttura del solaio.
9	Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 3.50 m e controsoffitti aventi peso proprio $(G1) \leq 0.25$ kN/mq e di superficie inferiore a $15,00$ mq
10	Pannelli solari o fotovoltaici, gravanti sulla costruzione, il cui peso, comprensivo delle sottostrutture, non ecceda il 10 % dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
11	Singole strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a $1,00$ KN.
12	Singole strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, torri faro, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a $1,00$ KN.
13	Installazioni di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interagiscono in maniera significativa con le strutture
14	Trasformazione di finestra in porta-finestra e viceversa, nelle murature portanti, che non comporta l'aumento della larghezza del vano .
15	Riparazioni localizzate, nelle murature portanti, con interventi quali risarciture, cucì-scuci e chiusure di nicchie.
16	Spostamento con riallineamento di una finestra con quella sottostante/sovastante, non reiterata nell'ambito dello stesso muro portante.
*	<u><i>Vista la loro peculiarità e le caratteristiche rurali e paesaggistiche, sono esclusi dalla presente tipologia gli interventi di manutenzione ordinaria, di riparazione e parziale ripristino, effettuati con tecniche e materiali tradizionali, dei muretti a secco e delle macere tipiche della Costa d'Amalfi che non prospettano su strade ed aree pubbliche e che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, per i quali non è dovuta la Denuncia dei lavori ai sensi degli articoli 93 e 94 bis del D.P.R. 380/01. Per gli tassi, è sufficiente dichiarare negli elaborati allegati all'istanza per titolo abilitativo urbanistico, da inoltrare al Comune, se previsto, che l'intervento rientra in detta tipologia di lavori e rispetta i riportati requisiti specifici.</i></u>

ALLEGATO C

DEFINIZIONE DELLE VARIANTI NON SOSTANZIALI

(Comma 2, Art. 94 bis del DPR 380/01 – Comma 2, Art. 3 bis del Regolamento regionale n° 4/2010)

Sono considerate non sostanziali le varianti che non determinano significative modifiche al comportamento dell'organismo strutturale, in particolare quelle che interessano solo singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio il periodo fondamentale T_1 , il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

Per le varianti non sostanziali non occorre la denuncia dei lavori preventiva ma, le stesse, vanno riportate nella relazione a struttura ultimata, se prevista, o nel collaudo, se previsto, o nella dichiarazione di regolare esecuzione, con allegata copia del progetto strutturale.

I) Sono da considerare, in ogni caso, varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

a) Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale, per:

- a.1) impiego di materiali strutturali di diversa natura;
- a.2) scelta di una diversa tipologia costruttiva.

b) Modifiche all'organismo strutturale, per:

- b.1) sopraelevazioni, ampliamenti, aumento del numero dei piani entro e fuori terra;
- b.2) creazione o eliminazione di giunti strutturali;
- b.3) variazioni della tipologia delle fondazioni;
- b.4) variazioni peggiorative del fattore di struttura q ;
- b.5) variazioni della rigidità nel piano degli impalcati e della copertura che vanifichi l'ipotesi di piano rigido, se presente;
- b.6) modifiche:

- b.6.1) nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali pilastri, nuclei, setti, controventi);
- b.6.2) negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti;
- b.6.3) nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
- b.6.4) della distribuzione delle masse;

che comportano il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidità superiore al 5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica;
- 2) variazione della rigidità del singolo interpiano superiore al 20%;
- 3) variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;
- 4) variazione dell'entità dell'azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.

c) Modifiche in aumento delle classi d'uso e della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione.

d) Passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata dalle norme tecniche vigenti.

II) Possono rientrare tra le varianti non sostanziali tutte quelle non contemplate alle precedenti lettere, da a) a d). Spetta al progettista dimostrare, in apposita relazione tecnica esplicativa, che l'intervento di variante non implica un sostanziale mutamento del comportamento strutturale globale dell'opera, ovvero non comporta significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità.

■ RELAZIONE STRUTTURE ULTIME – COLLAUDO

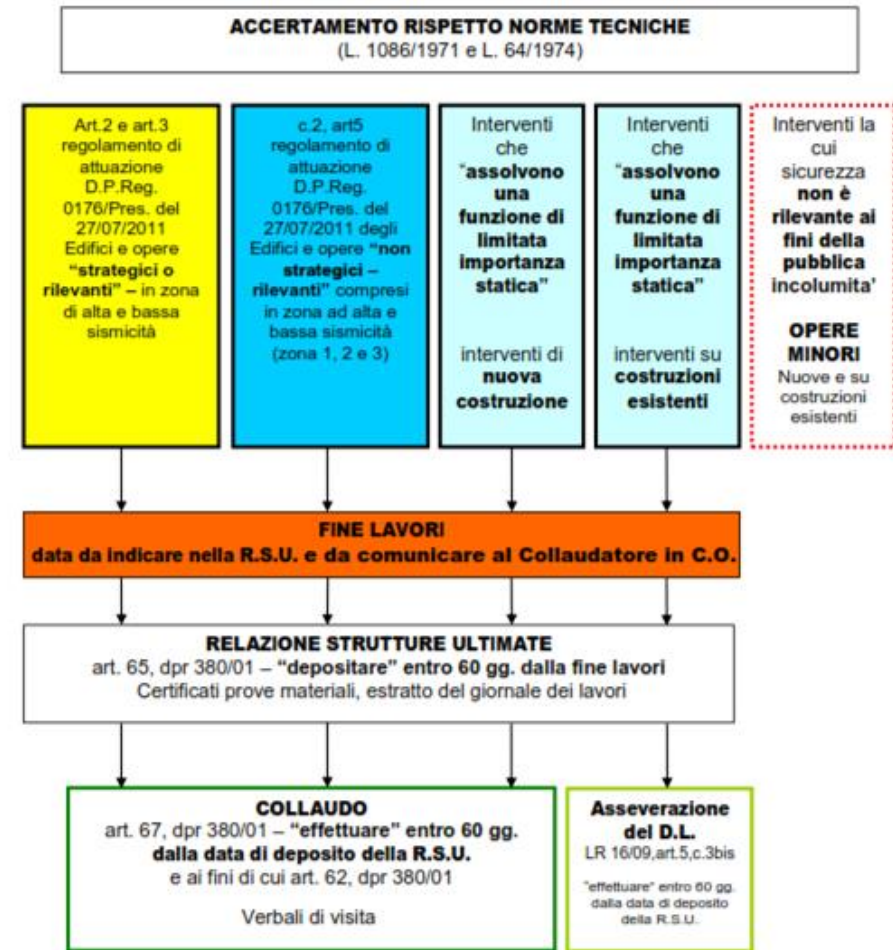
R.S.U.

- art. 65, dpr 380/01 – “depositare” entro 60 gg. dalla fine lavori
- Certificati prove materiali
 - minimo (per 100 mc.) 3 prelievi (2x3) = 6 cubetti
 - minimo 3 spezzoni per tre diametri di barre

COLLAUDO

- art. 67, dpr 380/01 – “effettuare” entro 60 gg. dalla data di deposito della R.S.U.
- “depositato” ai fini di cui art. 62, dpr 380/01 (LR 16/09, art.6, c.5)

• DIAGRAMMA ACCERTAMENTO RISPETTO NORME TECNICHE







REGIONE CAMPANIA

Procedura aperta per l'acquisizione del Servizio informatico per l'Attivazione, Gestione, Hosting e Manutenzione del Portale Regionale S.I.smi.CA. (Sistema Informativo della sismica in Regione Campania) per la presentazione e gestione delle istanze di cui alla Legge Regionale della Campania 7 gennaio 1983, n.9 - Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

CIG n. 8711768A5F

Catalogo delle istanze e dei relativi elaborati utili alla compilazione e creazione dei fascicoli delle Denunce Sismiche e dei Depositi



GPI S.p.A. Via Ragazzi del '99 n. 13 - Trento
Oscar Fruet



PAESIT Srl -Via Della Tecnica, 24 scala B - 85100
Potenza (PZ)



ARGENTEA s.r.l. Via Ragazzi del '99 n. 13 -
Trento

01



Guida all'uso dell'applicazione S.I.smi.CA.



Creazione di una «istanza zero»



GPI S.p.A.
Centro Direzionale Is. E7
Napoli (NA)



PAESIT Srl
Via Della Tecnica, 24
Potenza (PZ)



ARGENTEA s.r.l.
Via Ragazzi del '99, 13
Trento (TN)

TUTORIAL PER L'UTENTE

REV.02 - 11/10/2022



FUNZIONI RISERVATE: Nuova istanza

S.I.smi.CA.

Regione Campania/Direzione generale lavori pubblici e protezione civile

Benvenuto,

Denunce sismiche

Esco

Menu

Funzioni

Funzioni Riservate

Dettaglio Utente

Nuova istanza

Elenco denunce

Contatti

Servizio per la presentazione digitale delle denunce sismiche e delle relative comunicazioni e adempimenti; consultazione pratiche e accesso agli atti

Denuncia per autorizzazione sismica per Committente Pubblico - Opere relative a strade di tipo A/B/C

art.4 bis comma 1 bis LR 9/83-Genio Civile Napoli

Denuncia per autorizzazione sismica per Committente Privato - Sopraelevazione di edifici

art. 90 comma 2, D.P.R. 380/2001-art.4 co.1 lett.d L.R. 9/1983

Denuncia per autorizzazione sismica per Committente Pubblico o Privato - in Sanatoria

art.4 co.1 lett.e L.R. 9/1983

Denuncia per autorizzazione per Committente Pubblico - altri casi

art. 94 bis, comma 1, lettera a), D.P.R. 380/2001 - art. 4, comma 1, lettere a), b), c), L.R. 9/1983

Denuncia per autorizzazione sismica per Committenti Privati - altri casi

art.94bis co.1 lett.a D.P.R. 380/01 art. 4, comma 1, lett. a), b), c), LR 9/83

Denuncia per Interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità (APP)

art. 94 bis, co.1, lett. b)-D.P.R. 380/01 e ss. mm. II-art.2 ter R.R. 04/2010 s.m.l.

Deposito sismico

art. 4, co. 3, L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii.-art.3 R.R. 04/2010 s.m.l.

Denuncia per Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

art. 94 bis, co. 1, lett. c) D.P.R. 380/01 e ss. mm. II - art.2 quater R.R. 04/2010 s.m.l.

Istanza su fascicolo esistente

variante sostanziale, integrazione, RSU, collaudo, certificato di regolare esecuzione, relazione tecnica asseverata, cambio incarichi ed esecutori, subentro delegato, adempimento, nomina del costruttore, richiesta archiviazione istanza, variante in sanatoria, richiesta formazione silenzio assenso, comunicazione del collaudatore, nomina del collaudatore, nomina del direttore dei lavori

Creazione di un fascicolo progressivo

Possibilità di creare un fascicolo presentato precedentemente (in cartaceo o tramite PEC) al portale S.I.smi.CA e successiva possibilità di creare un'istanza sul suddetto fascicolo



Elenco elaborati (obbligatori/facoltativi)

S.I.smi.CA. TEST Regione Campania/Direzione generale lavori pubblici e protezione civile

BENVENUTO,
MAGGIO MASSIMO
Denunce sismiche
Cambia Profilo
Esci

Menu
Funzioni
Funzioni Riservate
Dettaglio Utente
Nuova istanza
Elenco denunce
Contatti

Dati istanza	Committenti/Richiedenti	Ubicazioni	Riferimenti Catastali	Incarichi	Esecutori Lavori	Documenti Allegati	Conferma Dati
Allegati richiesti							
Riga	Documento da allegare alla domanda	Obbligatorio	File	Aggiungi			
1	Modello di domanda	✓					
2	Asseverazione del progettista/rilevatore architettonico	✓					
3	Asseverazione del progettista strutturale	✓					
4	Asseverazione del Geologo	✓					
5	Dichiarazione di accettazione incarico del Direttore del Lav...	✓					
6	Dichiarazione di accettazione incarico di Collaudatore	✓					
7	Dichiarazione e denuncia del costruttore	✓					
8	Procura speciale sottoscrizione presentazione pratica digit...						
9	Corografia d'inquadramento e Stralcio catastale (con l'Ind...	✓					
10	Planimetrie, Pianta, Prospetti, Sezioni	✓					

Page 1 of 4 (36 items)

* Nel caso in cui si ritenga non necessaria la Relazione geologica, si dovrà caricare, in sostituzione, una dichiarazione di non necessità motivata.
* Nel caso in cui si ritenga non necessaria la Relazione sulla modellazione sismica del sito di costruzione, o se fosse già presente nella Relazione geologica, si dovrà caricare, in sostituzione, una dichiarazione di non necessità motivata.

Documenti allegati

Scarica	Riga	Nome documento	Descrizione documento	Elimina
Nessun documento allegato				

Ulteriori Documenti Allegati
Aggiungi Allegato

Avanzata

GPI | Paeoli S.r.l. | Argentea S.r.l.